

 <i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i>	 CITTA' DI VENEZIA	 <i>Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile</i>
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia	Corpo di Polizia Locale	Capitaneria di porto Venezia

ORDINANZA CONGIUNTA

Il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia ed il Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo di Venezia

VISTI: gli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dei tavoli tecnici ad esso collegati, dai quali è emersa la necessità di interdire la navigazione e sgomberare gli ormeggi nell'area di "massima sicurezza" e relative adiacenze, in occasione del Vertice G20 dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, che si terrà a Venezia dal 7 al 11 Luglio 2021;

VISTA: l'Ordinanza del Comune di Venezia – Corpo di Polizia Locale PG2021/0296130 del 25/06/2021, riguardante la disciplina della navigazione e la sospensione delle concessioni degli specchi acquei nei rii e canali cittadini circostanti l'area di "massima sicurezza" e relative adiacenze;

VISTA: l'Ordinanza congiunta del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e della Capitaneria di porto n. 57 del 28/06/2021, riguardante il posizionamento di una barriera galleggiante dal 1 al 15 luglio a partire da Celestia – Fondamente Nuove all'ingresso dell'Arsenale (Bacini) e la relativa disciplina della navigazione;

VISTO: l'art. 18 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015 del Comune di Venezia, Testo Unico in materia di circolazione acqua nei canali della z.t.l. lagunare;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt.7-bis e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTA: la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* - COLREG 72;

VISTE: la Legge 05 Marzo 1963, n. 366, recante *“Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado”*;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA la necessità, negli ambiti marittimo lagunari di competenza, di prevenire situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità in occasione del Vertice in premessa citato.

ORDINANO

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla navigazione nei canali interni, nei canali lagunari e nei canali marittimi, come di seguito specificato ed individuate nell'allegato stralcio grafico, parte integrante del presente provvedimento:

- a) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell'area indicata in arancione nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il Ponte dell'Accademia e l'imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio Maggiore compreso tra l'Isola di San Giorgio e l'isola della Giudecca;
- b) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell'area indicata in arancione nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto di Canal Grande compreso tra il Ponte dell'Accademia e l'imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi, nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e nel Canale di San Giorgio Maggiore compreso tra l'Isola di San Giorgio e l'isola della Giudecca , nelle fasce orarie 08.00-10.00 e 16.00-18.00. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità navali del servizio pubblico di linea (Actv e Alilaguna);
- c) è vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nell'area indicata in giallo nello stralcio planimetrico e più precisamente nel Canale della Giudecca dalla congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace e l'imbarcadero “San Basilio” escluso. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle unità da diporto

- dei residenti in Venezia centro storico limitatamente agli spostamenti necessari per raggiungere i corridoi di navigazione di cui al successivo articolo 4;
- d) è vietata la navigazione di tutte le unità navali nell'area indicata in viola nello stralcio planimetrico e più precisamente nel tratto del canale Fondamenta Nove (compreso tra la confluenza del Rio di Santa Giustina e la confluenza con il canale dei Marani) e nel bacino compreso tra le mura dell'Arsenale di Venezia ed il molo Marani;
- e) è istituito il doppio senso di marcia lungo il Rio di San Trovaso, tra il Rio di Ognissanti e il Canal Grande.

Articolo 2 (Interdizione degli ormeggi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali interni, nei canali lagunari e nei canali marittimi, come di seguito specificato:

- è vietato l'ormeggio di tutte le unità navali alle banchine comprese tra i pontili Cà di Dio e la Riva di San Biagio inclusa.

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 9 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 saranno vigenti le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali marittimi, come di seguito specificato:

- è vietato l'ormeggio di tutte le unità navali alla banchina di Riva Sette Martiri fino all'imbarcadero "Giardini" escluso.

Articolo 3 (Imbarcaderi)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 gli imbarcaderi/fermate A.C.T.V. "Arsenale", "Celestia" e "Bacini" sono interdetti e non fruibili all'utenza. La società concessionaria del servizio di trasporto pubblico dovrà predisporre idonea segnaletica informativa e provvedere alla chiusura fisica degli accessi ai predetti imbarcaderi/fermate.

L'imbarcadero "Arsenale" potrà essere utilizzato dalle unità navali destinate a supporto dell'organizzazione dell'evento.

Articolo 4 (Corridoi di navigazione consentita)

Nel periodo compreso tra le 00:01 del giorno 7 luglio e le 23:59 del giorno 11 Luglio 2021 le unità da diporto che intendano raggiungere o provengano dalle Bocche di porto di Lido e Malamocco, Lido di Venezia e/o Pellestrina potranno percorrere i canali lagunari "retro Giudecca" (Canale Santo Spirito, Canale Fasiol, Canale dei Lavraneri) ovvero la direttrice Fondamenta Nove – Murano – Vignole/S Erasmo (Canale delle Sacche, Canale degli Angeli, Canale La Nave, Canale dei Marani) individuati in colore verde nell'allegato stralcio grafico, parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5
(Deroghe)

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle unità navali delle Forze di Polizia, della Guardia Costiera, della Polizia Locale e Lagunare, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e a quelle di Pronto Soccorso Sanitario S.U.E.M. 118, Croce Verde, Croce Rossa, Sanitrans e/o trasporto malati e disabili, circolanti per motivi di servizio e/o emergenza.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano, altresì, alle unità navali impiegate a supporto dell'organizzazione dell'evento ovvero destinate al trasporto dei partecipanti al Vertice G20.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. n.171/2005 e ss.mm. e ii. (diporto) o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 1 lettera e) della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" dei siti web istituzionali www.guardiacostiera.gov.it/veneziam e del Comune di Venezia www.comune.veneziam.it

Venezia, lì (data della sottoscrizione digitale)

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO.PP. DEL VENETO – T.A.A. FRIULI VENEZIA GIULIA	IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott.ssa Cinzia ZINCONE	Gr.Uff.Dott. Marco AGOSTINI	Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

giovedì 1 luglio 2021 14:37:26

